



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE
DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU' DEL FERSINA*

Verbale di deliberazione N.15

della Giunta Comunale

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI FRASSILONGO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BIVACCO STORICO RISALENTE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE, IN CIMA AL MONTE FRAVORT.

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

GADLER MIRKO – Sindaco

ECCHER FLAVIO

OSS GIULIANO

Assenti:

PISONI ROSANNA

Assiste il Vice Segretario comunale Battisti Oliviero

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 c. 3 – L.R. 03.05.2018 n.2)

Il presente verbale è pubblicato
all'Albo Comunale il

06/04/2022

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Oggetto: **CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI FRASSILONGO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BIVACCO STORICO RISALENTE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE, IN CIMA AL MONTE FRAVORT.**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che in data 31.03.2022 protocollo n. 766 il Gruppo Alpini di Frassilongo ha inviato all'Amministrazione comunale una richiesta di finanziamento parziale della spesa di una struttura di un bivacco storico realizzato in cima al monte Fravort;

L'iniziativa riguarda in particolare il recupero strutturale di un bivacco costruito durante la prima guerra mondiale e collocato sulla vetta del Monte Fravort, attualmente in stato di abbandono;

Erano presenti solo delle rovine della struttura, la quale necessita di un recupero in memoria delle vicende belliche che hanno interessato anche la Valle dei Mocheni in maniera pesante;

La struttura si trova in linea sul sentiero europeo E5, di imposizione strategica dal punto di vista turistico e storico-culturale;

Le spese preventivate ammontano a circa 22.000,00 € oltre ad Iva, solo per l'acquisto del materiale, mentre la materiale realizzazione vi sarà eseguita a titolo di volontariato dalla associazione alpini di Frassilongo;

Visto che tutti i Comuni della Valle dei Mocheni hanno contribuito all'iniziativa, ritenendola meritevole di accoglimento;

Ritenuto di condividere appieno l'iniziativa, molto interessante dal punto di vista storico/turistico per tutta la valle;

Visto che allo scopo è stata stanziata la somma di € 500,00.= quale contributo spese;

Vista la documentazione trasmessa dal Gruppo Alpini di Frassilongo, che dimostra la copertura della spesa e le modalità di finanziamento della stessa;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, enti, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 16.05.1994, che ne prevedono l'aggiornamento ogni anno sulla base delle erogazioni effettuate nell'ultimo esercizio scaduto;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto che:

-in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.

-l'art. 5 della convenzione citata prevede che *“I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.*

I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;

-la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata;

Preso atto che a partire dal 01.08.2021 le funzioni segretarili nel Comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 27.07.2021;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 1 del 05.01.2022 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Vignola Falesina, Elisa Rodler;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Vice Segretario Comunale, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data odierna;
- la Responsabile del Servizio Finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data odierna;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 28 del 29.12.2016, assunto previa intesa della Conferenza dei Sindaci per la gestione associata, con cui la responsabilità dirigenziale è stata estesa alla gestione associata.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 – 2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 19.01.2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2022;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, al Gruppo Alpini di Frassilongo, un contributo pari ad € 500,00 finalizzato a parziale copertura delle spese per la realizzazione di una struttura di un bivacco storico risalente alla prima guerra mondiale, in cima al monte Fravort;
2. di erogare, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo pari ad € 500,00 a presentazione di documentazione dimostrante la spesa sostenuta;
3. di comunicare il dispositivo della presente ai richiedenti contributo;

4. di imputare l'importo di complessivi € 500,00 al cap. 1303 del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità;
5. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

~~Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2;~~

~~Vignola Falesina, 01 aprile 2022~~

~~IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti~~

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mirko Gadler

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vignola Falesina, 06 aprile 2022

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti